

Indicazione di origine obbligatoria ai prodotti lattiero caseari per valorizzare il “made in Italy”: il 18 aprile 2017 entrerà in vigore il Decreto 9 dicembre 2016 e si applicherà in Italia fino al 31 marzo 2019

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il Decreto emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 dicembre 2016: *“Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”*, in cui in Italia viene prescritta l'indicazione di origine per tutti i tipi di latte **ovino, bovino, bufalino o di altra origine animale** e sulle etichette dei **prodotti lattiero-caseari “preimballati”** (yogurt, latte fermentato e formaggi) destinati al consumo umano, come previsto nell'allegato 1 del D.M. 9\12\16 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/19/17A00291/sq>). Con questo provvedimento che risponde alla richiesta di trasparenza e informazione verso il consumatore, l'Italia sperimenterà **dal 18 aprile 2017 fino al 31 marzo 2019** un nuovo tipo di etichettatura che valorizza i prodotti lattiero caseari *“made in Italy”*.

In etichetta, con caratteri “indelebili”, chiari, visibili e facilmente leggibili, dovrà, infatti, obbligatoriamente essere indicata la tracciabilità della materia prima. In particolare si dovrà indicare:

“Paese di mungitura”: nome del Paese dove il latte è stato munto;

“Paese di condizionamento o trasformazione”: nome del Paese dove il latte e/o i derivati lattiero-caseari sono stati condizionati o trasformati.

“Origine del latte”: nome del Paese, se uno soltanto, dove il latte tal quale o come ingrediente, sia stato munto, trasformato o condizionato.

“Latte di Paesi UE”: se il latte è stato munto in uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.

“Latte condizionato o trasformato in Paesi UE”: se queste lavorazioni sono realizzate in uno o più Paesi membri dell'Unione Europea.

Se un alimento è stato realizzato in più Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea, occorre dichiarare in etichetta “latte di Paesi non UE” e “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE”.

Il decreto non si applica ai prodotti DOP, IGP e STG perché la tracciabilità è già garantita dai disciplinari.

Le sanzioni sono previste nella legge 4/2011; ma sarà possibile, per un periodo non superiore a 180 giorni, smaltire le scorte delle confezioni con il sistema di etichettatura precedente.

Con questo procedimento dell'indicazione dell'origine in etichetta il consumatore avrà la possibilità di controllare la tracciabilità delle materie prime in modo chiaro.

Dott.ssa Agr. Brigida Spataro